



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Ordinanza Sindacale
n. 30 del 28/11/2025

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA E CONSUMO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO NELLE AREE IN CUI SI SVOLGONO GLI EVENTI DELLA MANIFESTAZIONE LOLLAS E PRATZAS ANTIGAS 2025

IL SINDACO

PREMESSO che con Delibera di Giunta n°242 del 05/11/2025, è stato approvato il programma e progetto evento “Lollas e Pratzas Antigas 2025” notti delle tradizioni sarde, in programma per il 30 novembre 2025, nel centro storico di Capoterra;

DATO ATTO che si rende necessario limitare l'utilizzo, durante la suddetta manifestazione pubblica, di bottiglie e/o contenitori di vetro, il cui uso potrebbe costituire elemento di pericolo per la pubblica sicurezza, ovvero potrebbero essere utilizzate per ledere o danneggiare;

ACQUISITO il Piano di Sicurezza redatto dall'Ing. Maurizio Muggiri, nel quale viene descritta nel dettaglio l'area interessata alla manifestazione;

CONSIDERATO che tale evento richiamerà un considerevole numero di spettatori e avventori, per cui si rende necessario disciplinare il servizio di somministrazione nelle aree della manifestazione e nelle aree limitrofe ad essa;

CONSIDERATO inoltre che l'abbandono dei contenitori di vetro nelle strade o nelle Piazze, aumenta durante tali manifestazioni, si rende necessario regolamentare, affinché tale manifestazione si svolga in modo ordinato e civile introducendo quindi il divieto di somministrare e vendere le bevande in contenitori di vetro o lattine al di fuori dei locali e di garantire e tutelare il decoro urbano e l'igiene del suolo pubblico;

RITENUTO opportuno provvedere, al fine di prevenire atti che possano arrecare danni a cose e persone;

VISTI:

- l'art.8 lett. B del decreto-legge del 20 febbraio 2017, n.14 convertito con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017 n.48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”;
- l'art.9 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773 e s. m. i. “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”;
- l'art. 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000 ed il Decreto del Ministero degli Interni del 5 agosto 2008 che definisce gli ambiti d'intervento del Sindaco per contrastare situazioni in cui si possono verificare comportamenti atti a danneggiare il patrimonio pubblico e privato;
- l'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000, così come modificato dall'art. 8 comma 1, lett. A del decreto legge n. 14 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 48/2017 che consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili urgenti in materia di decoro e vivibilità urbana;
- il Decreto Legge 507/99 “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio”;
- l'art.7 bis del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000;
 - le nuove regole del Ministero dell'Interno per le pubbliche manifestazioni emanate a seguito dei fatti di Torino.

ORDINA



per le motivazioni in premessa indicate, a decorrere dalle ore 07:00 del 30/11/2025 e fino alle ore 01:00 del 01/12/2025, in tutte le aree e i siti interessati dalla manifestazione "Lollas e Pratzas Antigas 2025" e nelle aree limitrofe in un raggio di 300 mt, il divieto di vendita ivi compresa quella mediante distributori automatici, la somministrazione ed il consumo di bevande in bottiglia e contenitori di vetro, al di fuori dei locali e nelle aree a servizio degli stessi, le bevande andranno somministrate agli avventori in appositi contenitori di carta o plastica. Tale norma è rivolta sia agli operatori in forma itinerante che in forma fissa, (questi ultimi con l'esclusiva limitazione all'esterno nei Dehors a servizio dei locali).

L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art.7 bis, comma I bis del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, e s. m. i. da euro 25,00 ad euro 500,00.

L'inottemperanza all'ordine impartito di cessare immediatamente il comportamento illecito e di rimuovere eventuali oggetti in vetro o lattina abbandonati sul suolo pubblico nei luoghi in cui vige il divieto indicato nella presente ordinanza sarà perseguito ai sensi dell'art.650 C.P., essendo il provvedimento ascrivibile a materia di sicurezza pubblica di cui al citato articolo.

D I S P O N E

Che gli organizzatori dell'evento siano incaricati di ogni attività utile a garantire il rispetto del presente provvedimento, insieme agli altri soggetti della forza pubblica. Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell'Ente.

Si dispone che venga trasmessa per conoscenza alla Prefettura nonché per quanto di competenza:

- agli organizzatori della manifestazione "Enti Locali".

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione ed esecuzione della presente Ordinanza.

Contro la presente ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al Prefetto entro 30 gg, ovvero ricorso al TAR della Sardegna entro 60 gg, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

È trasmessa per conoscenza:

- Carabinieri;
- Ufficio Tecnologico;
- Teknoservice;

Dalla Residenza Municipale, lì 28/11/2025

IL SINDACO
Dott. Beniamino Garau